Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 agosto 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(4032)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 552ª seduta pubblica per lunedì 30 agosto 1982, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

(4193)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 487ª seduta pubblica per lunedì 30 agosto 1982, alle ore 19, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Senato e consegna da parte del Governo delle dichiarazioni programmatiche.

(4194)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **591.**

Modificazione all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico universitario vigente per gli studi del corso di laurea in discipline economiche e sociali, tabella VIII-*quinquies*;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

La tabella VIII-*quinquies* dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente il corso di laurea in discipline economiche e sociali, è modificata come segue:

gli insegnamenti fondamentali del secondo ciclo di « storia economica » e « storia delle dottrine sociali » sono soppressi;

l'insegnamento fondamentale del secondo ciclo di « ricerca operativa » muta l'estensione temporale da biennale in annuale;

l'insegnamento fondamentale del secondo ciclo di « storia delle dottrine politiche » (annuale) muta la denominazione in quella di « scienza della politica » (annuale);

dopo la norma per gli esami delle materie sia annuali sia biennali è inserito il seguente nuovo comma:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà in ogni caso superare venti esami annuali di materie fondamentali e sette esami annuali di materie complementari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982
Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. **592.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 47, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

astrofisica;
statistica;
teoria dei giochi;
teoria dei grafi;
topologia differenziale;
geometria combinatoria.

Nell'art. 48, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisica dei sistemi a molticorpi;
ottica;
tecniche del vuoto;
proprietà magnetiche dei solidi;
fisica delle superfici;
fisica dell'atmosfera;

meteorologia e climatologia;
fisica ambientale;
telediagnostica ambientale;
oceanografia e limnologia.

Nell'art. 49, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per l'indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

elettrochimica organica;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
chimica nucleare applicata;
chimica biorganica;
meccanismi di reazione in chimica organica;
storia della chimica.

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

teoria degli elettroliti;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
chimica fisica delle interfasi;
chimica biorganica;
chimica nucleare applicata;
meccanismi di reazione in chimica organica;
storia della chimica.

Nell'art. 50, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

paleobotanica;
paleoecologia;
geologia regionale;
sedimentologia;
mineralogia applicata.

Nell'art. 52, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

geologia stratigrafica;
geologia strutturale;
geofisica della terra solida;
cristallografia;
petrografia del metamorfico;
paleontologia stratigrafica.

Nell'art. 53, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

citochimica e istochimica;
parassitologia;
biochimica applicata;
biogeografia;
biologia dello sviluppo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1982
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 175

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Klark » a r.l., in Pieve di Cento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 7 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Klark » a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Klark» a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Giulio Filiberti in data 3 dicembre 1952 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Cazzoli Fabio, nato il 10 luglio 1951 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: DI GIESI

(4141)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Co.In.Co » a r.l., in Pieve di Cento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 23 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa « Co.In.Co » - Consorzio intersettoriale cooperativo a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per l'integrale pagamento dei debiti;

Tenuto conto delle analoghe condizioni di crisi in cui versano le altre cooperative con la stessa consorziate, condizioni che, in conseguenza dei rapporti reciprocamente intercorrenti con la cooperativa di cui trattasi, rendono ancora più critica la situazione di quest'ultima;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre con urgenza la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Co.In.Co » - Consorzio intersettoriale cooperativo a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Giulio Filiberti, in data 17 marzo 1975 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giuseppe Innocenti, nato il 25 novembre 1941, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4144)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Supercooper», in Pieve di Cento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 22 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa « Supercooper » - Società cooperativa di consumo a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Supercooper » - Società cooperativa di consumo a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Aldo Vico in data 8 agosto 1948 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Giovanni Sansoni, nato il 5 febbraio 1940 a La Spezia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4142)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Livornè » cooperativa agricola a r.l., in Gaggio Montano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 24 luglio 1982 nei confronti della società « Livornè » cooperativa agricola a r.l., con sede in Gaggio Montano (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Livornè » cooperativa agricola a r.l., con sede in Gaggio Montano (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Comelli in data 25 luglio 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ferruccio Rampazzo, nato il 22 aprile 1923, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4143)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Abit-Cooper » a r.l., in Pieve di Cento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 24 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa edilizia « Abit-Cooper » a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per l'integrale pagamento dei debiti;

Tenuto conto delle analoghe condizioni di crisi in cui versano le altre cooperative con la stessa consorziate, condizioni che, in conseguenza dei rapporti reciprocamente intercorrenti con la cooperativa di cui trattasi, rendono ancora più critica la situazione di quest'ultima;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre con urgenza la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Abit-Cooper » a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Ferrante Tura in data 7 luglio 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Luciano Meletti, nato il 29 marzo 1939, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4145)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cisa », in Pieve di Cento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 22 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa « Cisa » - Cooperativa intercomunale servizi agricoli a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per l'integrale pagamento dei debiti;

Tenuto conto delle analoghe condizioni di crisi in cui versano le altre cooperative con la stessa consorziate, condizioni che, in conseguenza dei rapporti reciprocamente intercorrenti con la cooperativa di cui trattasi, rendono ancora più critica la situazione di quest'ultima;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre con urgenza la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Cisa » - Cooperativa intercomunale servizi agricoli a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Ferrante Tura in data 11 gennaio 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Tassoni Alessandro, nato il 24 luglio 1959, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4146)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 22 luglio 1982.

Determinazione, per il biennio 1982-83, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, nonché alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventivo autorizzazione - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore ai 10.000 *abitanti*

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 è subordinata nel biennio 1982-83 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta nel censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1982 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1980-81 rispetto al biennio 1978-79. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1983 il raffronto verrà operato tra il biennio 1981-82 ed il biennio 1979-80. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 10 % nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 10 % verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in 4 classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 % potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

Classe I — Comuni da altre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe II — Comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe III — Comuni da oltre 400.000 a un milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe IV — Comuni con oltre un milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %.

Il numero di posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamento attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.
Zone periferiche di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e piani urbanistici

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (C.E.P.); compresi nei piani urbanistici approvati dai componenti organi regionali e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 chilometri (primo comma) e di un chilometro (secondo comma) dal progettato locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 4.
Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 25 % nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1982 il raffronto verrà operato tra il biennio 1980-81 ed il biennio 1978-79, mentre per il 1983 il raffronto verrà operato tra il biennio 1981-82 ed il biennio 1979-80 escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 25 % sopra indicato.

Art. 5.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2. Il criterio stabilito per la I classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati. Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunziata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dal comune che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno ed il 15 ottobre.

Art. 6.

Comuni, frazioni o località sprovvisti di cinema

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori. Qualora si tratti di frazioni o località l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 7.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti; a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà, inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico servizio cinematografico, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione. Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo — estivo o invernale — coincidente, in base agli accertamenti eseguiti con il maggior afflusso di villeggianti o turisti stagionali;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze nel biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie della città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore a 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 ovvero di lunghezza non superiore ai 2.000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico ed attualità.

L'amministrazione si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e distributori dei film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo — sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 — determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso

dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale, che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 8.
Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore agli 800 posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima del 60 % se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli 800 posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamento attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive è consentito — semprechè non siano state adibite ad altro uso — il rilascio di autorizzazione — a condizione che gli interessati — indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti — comprovino che l'inattività non abbia comunque superato il periodo di otto anni e che tale stato di fatto sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

Nei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è consentito nell'ambito dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale. Qualora manchi tale specifica distinzione amministrativa, il trasferimento è consentito a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno 500 metri, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

In deroga al criterio di cui al precedente comma, potrà essere consentito il trasferimento di esercizi in attività al momento della richiesta in circoscrizioni dello stesso comune, diverso da quello originario, qualora lo spostamento venga proposta per « zone periferiche di città con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro, in linea d'aria, dal più vicino cinema ».

Art. 9.
Concessioni a favore dei profughi

Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e all'accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 10.
Spettacoli misti

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 11.
Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite i comuni al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto del locale, in duplice copia — firmato da un ingegnere o architetto iscritti all'albo professionale — che deve comprendere la planimetria generale in scala 1 : 500 con l'indicazione dell'area destinata o occupata della sala cinematografica; piante in scala 1 : 100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezioni longitudinale e trasversale in scala 1 : 100;

b) relazione tecnico illustrativa, in duplice copia, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per l'erigenda sala cinematografica da parte del comune o preventivo parere favorevole della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto all'uopo presentato;

d) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

e) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

f) carta topografica del comune, frazione o località convalidata dall'Ufficio tecnico del comune, con l'indicazione dell'area del costruendo locale e della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4, e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezioni a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato

normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di arrivo al competente comune dei documenti medesimi. Detto ufficio, nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando, anche i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 12.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 13.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati della autorizzazione e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forma maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi. Ulteriori proroghe — di carattere del tutto eccezionale — sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

Le istanze presentate a tutto il 31 dicembre 1981, corredate dalla prescritta documentazione e fondate sull'incremento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività per le quali non è stato adottato alcun provvedimento, potranno essere esaminate sulla base dei certificati S.I.A.E. già prodotti dagli interessati ai sensi degli articoli 2 e 4 relativamente ai bienni 1977-78 e 1979-80.

Roma, addì 22 luglio 1982

Il Ministro: SIGNORELLO

(4097)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 gennaio 1982.

Autorizzazione all'emissione, nel 1983, di carte-valori postali appartenenti a serie ordinarie tematiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali una avente come tematica « Il turismo »;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di due serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche « Il lavoro italiano nel mondo » e « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1981, di due serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche « Le costruzioni aeronautiche italiane » e « I fiori d'Italia »;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica « Il folklore italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1983, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche « Il turismo », « Il lavoro italiano nel mondo », « Il patrimonio artistico e culturale italiano », « Le costruzioni aeronautiche italiane », « I fiori d'Italia » e « Il folklore italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1983, francobolli ordinari, aventi come tematica « I problemi del nostro tempo: la ricerca scientifica »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1983, interi postali ordinari, aventi come tematica « Il Santo Natale »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1537 del 15 dicembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1983, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche « Il turismo », « Il lavoro italiano nel mondo », « Il patrimonio artistico e culturale italiano », « Le costruzioni aeronautiche italiane », « I fiori d'Italia » e « Il folklore italiano ».

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione, nel 1983, di francobolli ordinari, aventi come tematica « I problemi del nostro tempo: la ricerca scientifica ».

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione, nel 1983, di interi postali ordinari, aventi come tematica « Il Santo Natale ».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli e degli interi postali di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 9

(3961)

DECRETO 17 febbraio 1982.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del settimo centenario dei Vespri siciliani.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1982, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1544 del 9 febbraio 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo da L. 120, celebrativo del settimo centenario dei Vespri siciliani.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 25,4; formato stampa: mm. 26 × 21,4; dentellatura: 13 ¼ × 14 ¼; tiratura: cinque milioni di esemplari; colori: azzurro, rosso rubino e rosso porpora; foglio: cento esemplari.

La vignetta raffigura una veduta d'insieme della Chiesa di Santo Spirito o del Vespro (Palermo, sec. XII).

Nel francobollo sono riportate la leggenda « VII CENT. DEI VESPRI SICILIANI », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 17

(3938)

DECRETO 28 marzo 1982.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli da L. 300 appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni aeronautiche italiane ».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1981, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Le costruzioni aeronautiche italiane »;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 16 marzo 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1982, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1549 del 16 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli, nel valore unico da L. 300, appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni aeronautiche italiane », aventi come soggetti l'aereo Tornado MRCA Aeritalia, l'aereo 260 Turbo SIAI, l'aereo P166 DL3 Turbo Piaggio e l'elicottero NH 500 Nardi.

Detti francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 ¼ × 13 ¼; foglio: dieci esemplari per ciascun soggetto; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati, con formato carta di mm 25,4 × 30, di cui dieci raffiguranti il radar ATCR 33 della ditta Selenia e dieci il motore Alfa Romeo AR 318; quadricromia.

Nelle vignette sono riportate, oltre le riproduzioni degli aerei, le rispettive sigle di denominazione, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1982
Registro n. 24 Poste, foglio n. 147

(3937)

DECRETO 8 maggio 1982.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi « Europa 1982 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1982, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1554 del 27 aprile 1982;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi « Europa 1982 », nei valori da L. 200 e L. 450.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia.

Le vignette dedicate al tema « Gli avvenimenti storici », riproducono: per il valore da L. 200, l'incoronazione di Carlo Magno a Roma; per il valore da L. 450, le firme dei Trattati di Roma.

Sui due francobolli figurano il simbolo della C.E.P.T., la scritta « ITALIA » e quindi, rispettivamente, le leggende « CARLO MAGNO INCORONATO A ROMA - NATALE 799 » e « TRATTATI DI ROMA - 24-III-1957 »; infine l'indicazione dei valori « 200 » e « 450 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1982
Registro n. 24 Poste, foglio n. 286

(3934)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1982.

Approvazione di clausole di rivalutazione annua gratuita delle prestazioni assicurate presentate dalla S.p.a. Lloyd italico vita, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 5 aprile 1982 della S.p.a. Lloyd italico vita, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione delle sottoindicate clausole di rivalutazione annua gratuita delle prestazioni assicurate e condizioni di polizza, da applicare a tariffe in vigore;

Viste le predette clausole di rivalutazione e le condizioni di polizza allegate alla domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti clausole di rivalutazione annua gratuita delle prestazioni assicurate e condizioni di polizza, da applicare a tariffe in vigore, presentate dalla S.p.a. Lloyd italico vita, con sede in Genova:

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione di rendita differita stipulati con le tariffe 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 approvate con il decreto ministeriale 20 gennaio 1972, n. 7511;

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi a contratti stipulati con la tariffa di rendita vitalizia immediata approvata con il decreto ministeriale 20 gennaio 1972, n. 7511, 56 A e 56 B;

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione in mista stipulati con le tariffe 10 - 11 e 55 approvate con i decreti ministeriali 15 novembre 1976, n. 10419 e 20 gennaio 1972, n. 7511;

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione a vita intera stipulati con le tariffe 01 - 02 approvate con il decreto ministeriale 30 ottobre 1978, n. 11681;

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di capitalizzazione stipulati con le tariffe 90 - 91 approvate con il decreto ministeriale 20 gennaio 1972, n. 7511;

condizioni di polizza regolanti la riattivazione per contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro: REBECCHINI

(4115)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 gennaio 1982, n. **593**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'aero club di Palermo.

N. 593 Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'aero club di Palermo, con sede in Palermo presso l'aeroporto di Boccadifalco.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 7

DECRETO 16 giugno 1982, n. **594**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della « SS. Annunziata », in Agerola, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della « SS. Annunziata », in frazione S. Lazzaro del comune di Agerola (Napoli). La chiesa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Luigi Apuzzo con atto pubblico 2 aprile 1975, n. 1151/602 di repertorio, a rogito avv. Domenico De Sio, notaio in Agerola, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Gragnano (Napoli), località Calenda, descritto nella perizia giurata 7 maggio 1976 del geom. Salvatore Iorio e valutato, per l'intera proprietà, in L. 24.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 30

DECRETO 16 giugno 1982, n. **595**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna del Popolo », in Villafranca.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 1° novembre 1977, integrato con dichiarazione del 13 marzo 1979, relativo alla erezione della parrocchia « Madonna del Popolo », in Villafranca (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 29

DECRETO 16 giugno 1982, n. **596**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia della « Beata Vergine Assunta », in Moncestino, con le già unite parrocchie dei « SS. Filippo e Michele » e di « S. Stefano », in Villamiroglio.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 1° dicembre 1980, integrato con dichiarazione 4 dicembre stesso anno, relativo alla unione perpetua *aeque principaliter* della parrocchia della « Beata Vergine Assunta », in Moncestino (Alessandria), con le già unite parrocchie dei « SS. Filippo e Michele », in Villamiroglio (Alessandria), e di « S. Stefano », in frazione Vallegiolitti dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 28

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Aggiunta di nuove zone alla lista delle zone umide italiane di cui alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale sopratutto come habitat degli uccelli acquatici - Ramsar 2 febbraio 1971.

A seguito del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1977 (pag. 3448) concernente l'entrata in vigore della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 (resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n 448 del 13 marzo 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1978, pag. 1013) e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 13 maggio 1978 (pag. 3450), n. 248 del 10 settembre 1979 (pag 7568), n. 291 del 22 ottobre 1981 (pag. 6963), si informa che, ai sensi dell'art 2 par. 5 della convenzione stessa, è stata notificata all'Unione internazionale per la conservazione della natura U.I.C.N. con sede a Gland, l'aggiunta alle prime 34 zone umide, già designate dall'Italia, per l'inserimento nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale, delle seguenti zone umide:

Nome della località	Regione	Provincia	Comune	Superficie (Ha)
35) Stagno di Sale e' Porcus .	Sardegna	Oristano	S. Vero Milis	330
36) Stagno di Mistras . .	Sardegna	Oristano	Cabras	680

(3717)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Apa, di Mario e Giovanni Pannaccione Apa, con stabilimento in Torre del Greco (Napoli), comprese le unità di commercializzazione del prodotto aziendale, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kira, industria abbigliamenti, con stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Società italiana reti metallici ed affini, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samin - Miniera di Monteneve - Racines (Bolzano), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Dal Vera, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editor di Torino è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma e stabilimento in Sangemini (Terni) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il perioro dal 15 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società IFM già Stilgamma di Roma è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica italiana con sede in Milano è prolungata al 28 febbraio 1982 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.F., Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 1982 al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carta Cartoni Cellulosa, con sede in Altopascio (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Cozzi, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Dal Vera, stabilimento di Avezzano (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzaturificio Campione di S. Mauro Pascoli (Forlì), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaetano Scerbo, tintoria e conceria pelli, con stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura ceramiche dei Voscinti di Capodimonte, stabilimento di Napoli, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Arredamenti, di Pezzella Francesco, con sede in Napoli, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Fulvia, di Napoli, è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. - Società impianti telefonici ed elettrici con stabilimenti in Napoli, Avellino, Caserta e Benevento, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfua, con sede in Casavatore (Napoli), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mericor, meridionale cornici, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, con stabilimento in Napoli è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Ca.V. di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, con stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C., di Ponticelli-Napoli, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e Smalterie Genovesi con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4082)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « S.A.C.I.D.A. - Maraua », in Aprilia

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « S.A.C.I.D.A. - Maraua », in Aprilia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 febbraio 1961, in sostituzione del dott. Giulio Donadio, dimissionario.

(4083)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « S.A.C.I.D.A. - Garian », in Roma

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « S.A.C.I.D.A. - Garian », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 luglio 1959, in sostituzione del dott. Giulio Donadio, dimissionario.

(4084)

Nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « La Fiaccola », in Rieti

Con decreto ministeriale 5 agosto 1982 lo scioglimento della società cooperativa edilizia « La fiaccola », in Rieti, costituita per rogito dott. Vittorio Guadagni in data 17 luglio 1952, repertorio n. 16482, registro soc. n. 281, disposto ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 18 novembre 1970 senza nomina di commissario liquidatore non essendo noti all'epoca rapporti patrimoniali pendenti, è stato integrato con la nomina di un commissario liquidatore nella persona del per. ind. signor Pescini Antonio.

(4085)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Arrone » a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 la società cooperativa edilizia « Arrone » a r.l., in Roma, costituita per rogito notar Gilberto Colalelli in data 11 aprile 1969, rep. n. 2436 registro soc. n. 1569/69, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile., con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Gasparini Gino.

(4086)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del giocattolo pirico denominato « Minerva »

Con decreto ministeriale 10 agosto 1982, n. 10.00688/XV.I.5, il giocattolo pirico ad effetto detonante denominato « Minerva » che il sig. Mele Giuseppe intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Marano (Napoli) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria quinta, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4087)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Carso » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Carso » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Carso »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Carso » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Carso » senza altra qualificazione è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70 % dal vitigno Terrano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa « raccomandati » o « autorizzati » in provincia di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione « Carso » con la specificazione di vitigno Terrano è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85 % dal vitigno Terrano;

Possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Piccola Nera e Pinot Nero presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

La denominazione « Carso » con la specificazione di vitigno Malvasia è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85 % dal vitigno Malvasia istriana.

Possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca « raccomandati » o « autorizzati in provincia di Trieste e di Gorizia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

In etichetta, in luogo della denominazione « Carso » accompagnata dal nome del vitigno, può figurare il nome di vitigno seguito dalla specificazione « del Carso ». Analogamente il vino « Carso » senza altra qualificazione potrà essere designato in etichetta anche come « Rosso del Carso ».

In etichetta, di seguito alla denominazione di origine controllata « Carso » e le relative specificazioni di colore o di vitigno di cui sopra, potrà comparire con caratteri inferiori la traduzione letterale in lingua slovena.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Carso » rosso e Malvasia devono essere quelle prodotte nella zona che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorigo della Valle e Sgonico, in provincia di Trieste ed in provincia di Gorizia, l'intero territorio amministrativo del comune di Doberdò del Lago ed in parte quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna.

Tale zona è così delimitata:

sulla costa dal confine di stato con la Jugoslavia in prossimità di S. Bartolomeo di Muggia, il limite segue tale confine verso est e poi nord-ovest fino all'intersezione con il corso del fiume Vipacco, in provincia di Gorizia. Da questo punto discen-

de il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria in prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione ovest, fino all'incrocio con il tracciato dell'oleodotto transalpino, in prossimità della stazione di Sagrado, segue quindi verso sud il tracciato dell'oleodotto e raggiunge la vetta del Monte Cosici (quota 112). Da tale quota, proseguendo per una retta immaginaria, in direzione sud sud-ovest, attraversa la Rocca di Monfalcone (quota 88) e sul proseguimento raggiunge la ferrovia a nord-est del centro abitato di Monfalcone. Segue quindi verso est la linea ferroviaria fino ad incrociare il confine amministrativo tra le province di Trieste e Gorizia e lungo questi, in direzione sud, raggiunge la costa. Segue quindi la costa verso sud fino a raggiungere S. Bartolomeo di Muggia da dove è iniziata la delimitazione.

Le uve destinate alla produzione del vino « Carso » Terrano devono essere quelle prodotte nella zona che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Trieste, Aurisina, Sgonico e Monrupino in provincia di Trieste.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal confine italo-slavo sulla strada che dalla stazione di Poggioreale Campagna porta oltre confine (km 4,100 circa) il limite segue il confine di stato verso nord-ovest fino a raggiungere, superato Monte Sambuco, la strada per Ceroglie dell'Ermada in prossimità della quota 174; segue tale strada verso sud fino all'incrocio con quella Ceroglie-Medazza (quota 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada Ceroglie-falde di Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord-ovest per circa 500 metri ed a quota 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad incrociare dopo breve tratto il tracciato dell'oleodotto transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord-est fino ad incontrare la strada S. Pelagio-Aurisina per proseguire lungo questa verso sud-est fino a raggiungere la linea ferroviaria (quota 169). Prosegue lungo questa in direzione sud-est e poco dopo la stazione di Poggioreale Campagna, incrocia la strada che da Poggioreale del Carso porta oltre confine e a tal punto prosegue lungo questa in direzione nord-est fino a raggiungere il confine italo-slavo laddove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche. Per il vino « Carso » Terrano sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa autoctona derivata dalla degradazione delle sottostanti rocce calcaree; anche i fattori climatici ed altimetrici debbono essere quelli caratteristici atti a conferire le peculiari specificità organolettiche del vino « Carso » Terrano.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Carso » non deve essere superiore a q.li 70 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La produzione massima di uve in coltura promisqua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale dei vigneti non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nel territorio amministrativo di tutti i comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Carso » una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 9,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « Carso », all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Carso* »:

colore: rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo e armonico;
gradazione alcolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

« *Carso Terrano* »:

colore: rubino intenso;
odore: profumo caratteristico che ricorda il lampone e la violetta;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, armonico, di corpo;
gradazione alcolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 7 per mille, con un contenuto minimo di acido lattico di 1,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

« *Carso Malvasia* »:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: aromatico caratteristico o fruttato, armonico;
sapore: asciutto, gradevole;
gradazione alcolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(3968)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 giugno 1982 concernente: « Equipollenza di titoli finali ed intermedi di studio conseguiti da cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, presso scuole straniere all'estero corrispondenti a scuole od istituti italiani dell'istruzione elementare e secondaria di primo e secondo grado », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel preambolo, all'ultimo rigo, dove è scritto: « Sentito il *Ministero* degli affari esteri; », leggasi: « Sentito il *Ministro* degli affari esteri; »;

all'art. 1, al primo rigo, dove è scritto: « ...della legge *21* dicembre 1981, n. 763... », leggasi: « ...della legge *26* dicembre 1981, n. 763... »;

nel testo del modello A/P, allegato al decreto, alla diciottesima riga, dove è scritto: « ...ad altro *provvedimento* agli studi », leggasi: « ... ad altro *provveditore* agli studi ».

(4103)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 18 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1385,95	1385,95	1386,10	1385,95	1386 —	1385,88	1386,05	1385,95	1385,95	1385,95
Dollaro canadese . . .	1122,45	1122,45	1123 —	1122,45	1122,30	1122,40	1122,25	1122,45	1122,45	1122,45
Marco germanico .	560,33	560,33	560,50	560,33	560,45	560,25	560,43	560,33	560,33	560,35
Fiorino olandese .	509,24	509,24	509 —	509,24	508,80	509,30	508,95	509,24	509,24	509,25
Franco belga . .	29,324	29,324	29,35	29,324	29,32	29,328	29,32	29,324	29,324	29,35
Franco francese	201,11	201,11	201,15	201,11	201 —	201 —	200,99	201,11	201,11	201,10
Lira sterlina	2399,40	2399,40	2395,75	2399,40	2396,50	2399,45	2399,20	2399,40	2399,40	2399,40
Lira irlandese .	1930 —	1930 —	1930 —	1930 —	1926,50	—	1931,50	1930 —	1930 —	—
Corona danese .	161 —	161 —	160,70	161 —	160,75	161 —	161 —	161 —	161 —	161 —
Corona norvegese . .	208,35	208,35	208,50	208,35	208,25	208,20	208,50	208,35	208,35	208,35
Corona svedese .	225,75	225,75	225,50	225,75	225,50	225,62	226,85	225,75	225,75	225,75
Franco svizzero . . .	659,70	659,70	657,50	659,70	657,80	659,75	659,80	659,70	659,70	659,70
Scellino austriaco . .	79,775	79,775	79,70	79,775	79,67	79,780	79,815	79,775	79,775	79,77
Escudo portoghese	16,12	16,12	16,15	16,12	16,11	16,15	16,40	16,12	16,12	16,12
Peseta spagnola .	12,455	12,455	12,4450	12,455	12,43	12,458	12,45	12,455	12,455	12,45
Yen giapponese .	5,35	5,35	5,34	5,35	5,34	5,35	5,344	5,35	5,35	5,35
E.C.U.	1223,15	1223,15	—	1223,15	—	—	1323,15	1223,15	1223,15	—

Media dei titoli del 18 agosto 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . .	89,400
» 5,50 % » » 1969-84 .	83,375
» 6 % » » 1970-85 . .	77,525
» 6 % » » 1971-86 .	76,300
» 6 % » » 1972-87 . .	77,450
» 9 % » » 1975-90 .	71,925
» 9 % » » 1976-91 .	68,875
» 10 % » » 1977-92 . .	76,475
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	65,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82 .	99,900
» » » » 1-10-1980/82 .	99,950
» » » » 1-12-1980/82 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83 .	100,250
» » » » 1-10-1980/83 .	99,900
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	99,900
» » » » 1-11-1981/83 .	99,125
» » » » 1-12-1981/83 .	98,925
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,375
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,500
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,925
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,675
» » » 18 % 1- 7-1983	100,100
» » » 12 % 1-10-1983	92,500
» » » 12 % 1- 1-1984	91,150
» » » 12 % 1- 4-1984 . . .	89,350
» » » 12 % 1-10-1984	87,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1386 —
Dollaro canadese	1122,35
Marco germanico	560,38
Fiorino olandese . . .	509,095
Franco belga . . .	29,322
Franco francese	201,05
Lira sterlina	2399,30
Lira irlandese	1930,75
Corona danese	161 —
Corona norvegese . .	208,425
Corona svedese . .	225,80
Franco svizzero	659,75
Scellino austriaco . .	79,795
Escudo portoghese . .	16,26
Peseta spagnola . . .	12,452
Yen giapponese	5,347
E.C.U.	1323,15

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 19 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1396,55	1396,55	1396,60	1396,55	1396,50	1396,50	1396,45	1396,55	1396,55	1396,55
Dollaro canadese	1121 —	1121 —	1121,50	1121 —	1121,20	1121 —	1120,80	1121 —	1121 —	1121 —
Marco germanico	561,37	561,37	561,50	561,37	561,18	561,40	561,38	561,37	561,37	561,35
Fiorino olandese	509,93	509,93	510,25	509,93	509,95	509,98	509,89	509,93	509,93	509,95
Franco belga	29,352	29,352	29,35	29,352	29,36	29,355	29,334	29,352	29,352	29,35
Franco francese	200,72	200,72	200,85	200,72	200,80	200,80	200,70	200,72	200,72	200,70
Lira sterlina	2404,85	2404,85	2406 —	2404,85	2406 —	2404,90	2405,50	2404,85	2404,85	2404,85
Lira irlandese	1930,25	1930,25	1936 —	1930,25	1932,05	—	1931,50	1930,25	1930,25	—
Corona danese	161,04	161,04	161,15	161,04	160,95	161 —	161,04	161,04	161,04	161,05
Corona norvegese	208,05	208,05	208,25	208,05	207,95	208 —	208,05	208,05	208,05	208,05
Corona svedese	226,65	226,65	226,50	226,65	226,40	226,70	226,60	226,65	226,65	226,65
Franco svizzero	660,35	660,35	659,75	660,35	659,40	660,45	660,20	660,35	660,35	660,35
Scellino austriaco	79,858	79,858	79,85	79,858	79,85	79,860	79,88	79,858	79,858	79,85
Escudo portoghese	16,20	16,20	16,26	16,20	16,22	16,25	16,40	16,20	16,20	16,20
Peseta spagnola	12,466	12,466	12,4750	12,466	12,45	12,460	12,466	12,466	12,466	12,45
Yen giapponese	5,406	5,406	5,42	5,406	5,39	5,40	5,403	5,406	5,406	5,40
E.C.U.	1324,43	1324,43	—	1324,43	—	—	1324,43	1324,43	1324,43	—

Media dei titoli del 19 agosto 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	41,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	89,225
» 5,50 % » » 1969-84	83,700
» 6 % » » 1970-85	77,700
» 6 % » » 1971-86	76,300
» 6 % » » 1972-87	78,450
» 9 % » » 1975-90	71,825
» 9 % » » 1976-91	69,150
» 10 % » » 1977-92	76,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,925
» » » » 1-12-1980/82	100 —
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	99,925
» » » » 1- 9-1981/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	99,850
» » » » 1-11-1981/83	99,075
» » » » 1-12-1981/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	98,450
» » » » 1- 4-1981/84	99,500
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,700
» » » 18 % 1- 7-1983	100,075
» » » 12 % 1-10-1983	92,600
» » » 12 % 1- 1-1984	91,350
» » » 12 % 1- 4-1984	89,575
» » » 12 % 1-10-1984	87,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1396,50
Dollaro canadese	1120,90
Marco germanico	561,375
Fiorino olandese	509,91
Franco belga	29,343
Franco francese	200,71
Lira sterlina	2405,175
Lira irlandese	1930,875
Corona danese	161,04
Corona norvegese	208,05
Corona svedese	226,625
Franco svizzero	660,275
Scellino austriaco	79,869
Escudo portoghese	16,30
Peseta spagnola	12,466
Yen giapponese	5,404
E.C.U.	1324,43

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (ispettorati generali, ragionerie centrali presso amministrazioni dello Stato e ragionerie regionali dello Stato).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1971, n. 10257, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni dell'organico previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Ritenuto che occorre riservare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, un posto ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del medesimo decreto presidenziale e che chiedono di essere destinati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili undici posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1982, un concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità di procedere immediatamente alla copertura dei predetti posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (ispettorati generali, ragionerie centrali presso amministrazioni dello Stato e ragionerie regionali dello Stato).

Uno dei posti suddetti è riservato ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e che chiedano di essere destinati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento.

Il posto di cui alla riserva suddetta, se non coperto, non può essere assegnato agli altri candidati dichiarati idonei.

Un terzo dei posti, come sopra indicati, è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per i candidati che chiedano di concorrere ai posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento, è richiesto, in aggiunta agli altri requisiti, il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, corrispondente alla carriera per la quale i medesimi concorrono.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito. I candidati che concorrono per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno, altresì, indicare gli estremi dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione. Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrano per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.
Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno* 16 *novembre* 1982. *Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la pubblicazione surrichiamata sulla quale potranno essere, altresì, comunicati eventuali rinvii relativi alla pubblicazione del diario stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.
Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.
Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.
Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli, giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.
Formazione e approvazione della graduatoria generale di merito

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.
Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in originale o copia autenticata. Tale documento è richiesto soltanto per i candidati che abbiano concorso per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulta tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.
Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali e il certificato di cui al n. 4 dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ragionieri o segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione. I medesimi saranno inquadrati, altresì, nella sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e con il corrispondente trattamento economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 302

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . (provincia di . . . .)
il . . e residente dal (2) . . . in . .
(provincia di . . . . . .)
via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato (3) . . . . .

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito in data . . . . .
presso . . di . . . . (7);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (8): . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 — lettera *d)* — del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (9).

Data, ...

Firma (10) . . . . . .

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:

. . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente:
Eventuale numero telefonico: .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) I candidati che intendano concorrere per il posto riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno espressamente dichiararlo.

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) I candidati che intendano concorrere per il posto riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno specificare gli estremi del conseguimento dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(8) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(9) Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrono per il posto riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(4107)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

1) istituto biologico-selvicolturale . . . . . posti **1**

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

(3982)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822320)